



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2009

Estensione al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia delle disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede la disciplina dell'assegnazione temporanea del genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale disposizione è stata inserita nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 dall'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004).

La norma in questione, che completa l'insieme di tutele e di sostegni predisposti per la maternità e paternità, non ha, tuttavia, trovato applicazione per il personale militare e delle Forze di polizia, a differenza delle altre

tutele previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, che sono state applicate, per il personale militare, con direttiva concernente la parità di trattamento nel governo del personale e mutuate, per il personale delle Forze di polizia, nei provvedimenti di legge ricettivi degli accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il personale interessato, di fronte a gravi e persistenti situazioni di separazione da figli in tenera età, ha dovuto adire gli organi giurisdizionali amministrativi, i quali si sono pronunciati nel tempo in modo difforme, determinando ulteriori discriminazioni tra le medesime categorie di personale.

Il presente disegno di legge ha, pertanto, lo scopo di colmare un vuoto legislativo che priva il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia di un importante istituto a protezione dell'infanzia, senza comportare alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Il personale destinatario dell'assegnazione temporanea, previa richiesta, verrà assegnato presso comandi o uffici dell'amministrazione di appartenenza, ubicati nella località più vicina a quella di residenza del nucleo familiare».

